



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Trentino Alto Adige



AGENTUR FÜR STAATSGÜTER

Regionaldirektion Trentino Südtirol

Bolzano, 31/08/2022

Prot. n. 2022/ 2436 /DR-TAA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER I SEGUENTI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITUATI IN PROVINCIA DI TRENTO:

- **TNB0006 – CASERMA DEI CARABINIERI DI LEVICO TERME**
- **TNB0329 – COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO**
- **TNB0411 – QUESTURA DI TRENTO**
- **TNB0436 – CASERMA DEI CARABINIERI DI LAVARONE**
- **TNB0454 – CASERMA DEI CARABINIERI DI ROVERETO**

SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA

AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

DISCIPLINARE DI GARA

CUP: E16J20001810001

CIG: 9375638D39

CPV: 71340000-3



Sommario

1.	PREMESSE	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
2.1	il sistema di negoziazione	4
2.2	DOTAZIONI TECNICHE.....	6
2.3	iDENTIFICAZIONE.....	6
2.4	GESTORE DEL SISTEMA	7
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	8
3.1	Documenti di gara	8
3.2	CHIARIMENTI	8
3.3	Comunicazioni	8
4.	OGGETTO E IMPORTO	9
5.	DURATA	10
6.	OPZIONI E RINNOVI	10
7.	REVISIONE DEI PREZZI.....	11
8.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE... 11	
9.	REQUISITI GENERALI.....	13
10.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
10.1	Requisiti di idoneità professionale – struttura operativa minima.....	14
10.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	16
10.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	17
10.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	19
10.5	Indicazioni per i consorzi stabili	20
11.	AVVALIMENTO	21
12.	SUBAPPALTO.....	22
13.	GARANZIA PROVVISORIA.....	23
14.	SOPRALLUOGO	26
15.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	27
16.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
17.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	28
18.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	30
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
19.1	Domanda di partecipazione.....	31
19.2	Documento di gara unico europeo	34
19.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	36
20.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – RISPOSTA TECNICA	40
21.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	43
22.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	44
23.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	51
24.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	51
25.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	52
26.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	53
27.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	54
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	56
30.	ACCESSO AGLI ATTI.....	56

1. PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 2022/2428/DR-TAA del 31/08/2022, questa Amministrazione ha deliberato di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice), finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica e sicurezza strutturale, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per alcuni beni di proprietà dello Stato situati nella Provincia di Trento.

Codice Bene	Denominazione	ubicazione	CIG	CUP
TNB0006	CASERMA DEI CARABINIERI	LEVICO TERME	9375638D39	E16J20001810001
TNB0329	COMMISSARIATO DEL GOVERNO	TRENTO		
TNB0411	QUESTURA	TRENTO		
TNB0436	CASERMA DEI CARABINIERI	LAVARONE		
TNB0454	CASERMA DEI CARABINIERI	ROVERETO		

Codice NUTS: ITH20

L'appalto non è articolato in lotti per evitare compromissioni degli aspetti di funzionalità, omogeneità, fruibilità e fattibilità del servizio.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di rilievo comunitario, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett. b) e 157 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dell'art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. b), numero 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida Anac n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" in vigore.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore **12:00** del **05/10/2022**.

La procedura di gara è stata indetta mediante bando, trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

In applicazione dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale¹ e sui quotidiani dovranno essere rimborsate all'Agenzia del Demanio dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Alessandra Barone - alessandra.barone@agenziademanio.it

¹ Le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e sui quotidiani sono pari a circa € 5.000,00 IVA inclusa. Si precisa che i costi di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla GURI e sui quotidiani verranno comunicati prontamente agli aggiudicatari.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Trentino Alto Adige (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement

- a. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è L'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Trentino Alto Adige, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, costituita dal bando, dal presente Disciplinare e relativi allegati, dal Capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati, dalla *BIMSM - specifica metodologica e BIMMS – Method Statement Process*, dallo schema di contratto, può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante *Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici* ed al DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 recante *Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere **chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 20/09/2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 26/09/2022 in formato elettronico**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ovvero oltre la data e l'ora precedentemente indicati.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO E IMPORTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed è finalizzato ad acquisire servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM per alcuni beni di proprietà dello Stato situati nella provincia di Trento, meglio descritti nell'Allegato A del Capitolato Tecnico Prestazionale "Fascicoli dei beni".

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, si specifica che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti dello stesso comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, omogeneità, fruibilità e fattibilità del servizio.

Il servizio richiesto prevede l'esecuzione delle seguenti attività, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale:

- **Verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per il miglioramento/adeguamento sismico.**
- **Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, da restituirsi in modalità BIM, finalizzato all'acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del Bene.**
- **Diagnosi e certificazione energetica.**

Per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti il servizio, l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA ed oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad **€ 515.756,98 (euro cinquecentoquindicimilasettecentocinquantasei/98) di cui € 7.264,19 (euro settemiladuecentosessantaquattro/19) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, **l'importo complessivo a base di gara comprende**, come da tabella sovrastante, **i costi della manodopera pari ad € 14.528,36**, stimati dalla Stazione Appaltante in ragione delle sole attività di indagini e ripristino dello stato dei luoghi, in considerazione della specificità dell'appalto.

Inoltre, sono stati determinati gli oneri della sicurezza relativi agli eventuali maggiori costi che l'O.E. potrebbe sostenere per l'esecuzione del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria, al fine di garantire il rispetto dei protocolli anti-contagio previsti dalle Autorità nazionali e locali e dalle Amministrazioni Usuarie. Tali importi sono stati stimati pari al 2,5% dell'importo previsto quale compenso per le indagini. Si precisa, altresì, che i suddetti importi sono previsti tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante e saranno utilizzati per l'esecuzione del servizio, qualora si rendesse necessario il rispetto di protocolli anti-contagio dovuti all'emergenza sanitaria.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

L'importo a base di gara rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto e nell'ipotesi che venga conseguito, per il servizio di verifica di vulnerabilità sismica, il livello massimo di conoscenza richiesto ed ottenibile in materia (LC3) per tutti gli edifici indagati.

Nell'ipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia raggiungibile, per questioni tecniche opportunamente motivate dall'aggiudicatario ed accolte dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile unico del procedimento, il corrispettivo riconosciuto per il servizio svolto sarà determinato applicando il ribasso unico offerto al prezzo relativo all'importo definitivo per ciascun livello di conoscenza effettivamente conseguito (LC1 ovvero LC2), secondo quanto indicato nell'Allegato C "IMPORTI POSTI A BASE DI GARA PER BENI E LOTTI" del Capitolato Tecnico.

Qualora il Bene sia costituito da più edifici, verrà valutato il livello di conoscenza raggiunto per ogni singolo fabbricato e gli importi eventualmente decurtati saranno determinati in proporzione alle superfici.

Si riporta di seguito il dettaglio delle prestazioni e dei relativi corrispettivi nonché la specifica delle prestazioni principali e secondarie:

Cat./Id. Opere	Classi e Categoria L. 143/49 (corrispondenza)	Attività	Importo del compenso	Spese oneri ed accessori inclusi oneri sicurezza	Importo parziale corrispettivo	Tipo prestazione avuto riguardo alle Cat./Id Opere	Incidenza %	Importo totale corrispettivo
S.03	I/g	vulnerabilità sismica	€ 218.279,11	91.677,23 €	309.956,34 €	principale	60%	€ 309.956,34
S.04	IX/b	vulnerabilità sismica	€ 61.505,24	25.832,20 €	87.337,44 €	secondaria	17%	€ 87.337,44
E.20	I/c	Rilievo e restituzione BIM	€ 57.354,55	24.088,91 €	81.443,46 €	secondaria	23%	€ 118.463,20
		Diagnosi energetica	€ 26.070,24	10.949,50 €	37.019,74 €			
TOTALE:			€ 363.209,14	€ 152.547,84	€ 515.756,98		100,00%	€ 515.756,98

5. DURATA

La durata complessiva del servizio, posto a base di gara, è stimata dalla stazione appaltante pari a **350 (trecentocinquanta)** giorni naturali e consecutivi, e decorre dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Relativamente al termine di cui sopra si specifica quanto segue:

- le tempistiche necessarie per l'ottenimento dei previsti pareri / nulla osta da parte degli Enti competenti non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico prestazionale.

6. OPZIONI E RINNOVI

Nel corso dell'esecuzione dell'incarico, o ad esito del servizio stesso, è prevista la possibilità di estendere l'incarico, ex art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori attività tipizzate e concernenti l'appalto stesso per la risoluzione di eventuali criticità rilevate. Si precisa che tale attività non rappresenta alcun vincolo di spesa per l'Agenzia e nessun diritto verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare eventuali ulteriori servizi di ingegneria e architettura necessari all'esecuzione del contratto, in quanto strettamente attinenti ai beni individuati e propedeutici al regolare svolgimento del servizio in oggetto, oppure necessari al

mantenimento del manufatto o alla risoluzione di criticità rilevate durante le indagini e lo studio della struttura. La Stazione Appaltante, pertanto, si riserva la facoltà di estendere i servizi affidati del contratto principale ai fini del completamento del percorso conoscitivo avviato attraverso le verifiche di vulnerabilità che verranno espletate dall'affidatario.

Gli eventuali compensi per le attività di cui sopra saranno determinati ai sensi del D.M. 17/06/2016 del Ministero della Giustizia recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", applicando ad essi i ribassi percentuali offerti dagli aggiudicatari in sede di gara.

7. REVISIONE DEI PREZZI

In materia di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, si richiama l'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera a).

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71000000-8- e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Come previsto dalle NTC 2018, con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, l'esecuzione delle stesse **deve essere effettuata a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5.**

L'esecuzione di tale prestazione può dunque essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato e/o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è quindi ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice per l'espletamento delle **attività di indagine geologica** previste dall'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'**art. 24, comma 7 del Codice**, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

9. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti

devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – STRUTTURA OPERATIVA MINIMA

I requisiti di idoneità professionale sono declinati sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro.

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) (relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini) Possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Requisiti del gruppo di lavoro – Struttura operativa minima

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesta una "struttura operativa minima" composta dalle seguenti professionalità²:

	Figura professionale	Requisiti
1	Responsabile delle verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, nonché delle attività di analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria; iscrizione al relativo Albo professionale nella sezione A (per ingegneri settore ingegneria civile e ambientale) da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi professionali abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2	Responsabile delle indagini e prove geologiche nonché della relazione geologica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche; iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi professionali

² Le professionalità minime del gruppo di lavoro in ragione dell'oggetto dell'appalto e della natura dei servizi da affidare devono essere garantite da soggetti di cui all'art.46 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3	Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia	Diploma di Geometra o di Perito industriale, o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica; iscrizione all'Albo professionale, in regola con i crediti formativi professionali; possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia) (Si specifica che per redigere Attestati di prestazione energetica in Provincia di Trento occorre essere iscritti ad <u>Odatech</u>)
4	Responsabile delle attività di rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico e strutturale da restituirsì in modalità BIM secondo il capitolato informativo del processo BIM	Diploma di Geometra o di Perito industriale, o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscrizione nel relativo Albo professionale, in regola con i crediti formativi professionali
5	Responsabile dell'intero processo BIM	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) con indirizzo tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo Professionale di appartenenza, , in regola con i crediti formativi professionali

E' possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, fermo restando che in tal caso dovrà essere indicato, prima della stipula, il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che indichi due o più professionisti per l'esecuzione dell'incarico oggetto dell'appalto, dovrà inoltre essere individuato **il soggetto incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche**, ai sensi dell'art. 24 co. 5 del Codice.

Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un **geologo** all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

- Componente di un RT;
- Associato di un'associazione tra professionisti;
- Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
- Dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con *status* di dipendente della medesima.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che **l'avvalimento** non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo, **in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario**. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla

mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

N.B. Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta.

L'istituto di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente comproverà il requisito di capacità economica e finanziaria attraverso la dimostrazione del possesso di un **fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura, **relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi** disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari **a 1 volta l'importo a base d'asta**, arrotondato, e **cioè pari ad € 515.750,00**.

N.B. *Il requisito relativo al possesso di un fatturato globale minimo è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli stessi in quanto necessari alla gestione e programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sugli immobili individuati di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle condizioni strutturali ed energetiche degli stessi. Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare funzionali alla realizzazione di interventi su immobili destinati a sedi di Amministrazioni dello Stato.*

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

N.B. Nella presente procedura viene richiesta all'Operatore Economico la dimostrazione dei requisiti con riferimento ad importi dei corrispettivi relativi ai servizi svolti, secondo quanto meglio precisato nel prosieguo. In particolare, per quanto concerne i requisiti di **capacità tecnico-organizzativa**, gli stessi sono stati individuati con riferimento alla categoria/ID Opere S.04 e/o S.03 e E.20 sull'importo del servizio (considerato che il compenso stimato per la vulnerabilità sismica, della diagnosi energetica e del rilievo non risulta parametrato ad uno specifico importo lavori, in quanto non oggetto di una attività progettuale) con riferimento al bene di maggior valore all'interno dell'appalto. Il tutto allo scopo di contemperare l'articolazione dei requisiti tecnici, come disciplinata dalle Linee guida ANAC n. 1 (secondo cui i requisiti professionali sono costituiti dall'aver svolto servizi tecnici per interventi di una certa entità, facendo riferimento all'importo lavori cui si riferisce il servizio da affidare), con l'effettiva articolazione della presente procedura di gara e le peculiarità proprie della stessa.

Il concorrente comproverà il requisito di capacità tecnica e professionale attraverso la dimostrazione di:

- 1) **un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a servizi **il cui corrispettivo complessivo** per ogni categoria e ID **ammonti all'importo complessivo minimo indicato** nella successiva tabella, pari a 1 volta l'importo dei corrispettivi relativi al bene di maggior valore ricompreso all'interno dell'appalto e nello specifico:

Categoria e ID delle opere DM 2016	Corrispondenza I. 143/49	Grado di complessità (G)	Valore del corrispettivo per il servizio	Importo complessivo minimo dei corrispettivi per elenco dei servizi
S.03 Strutture	I/g	0,95	€ 128.938,00	€ 128.938,00
S.04 Strutture	IX/b	0,90	€ 44.182,00	€ 44.182,00
E.20 Edilizia	I/c	0,95	€ 39.444,00	€ 39.444,00

- 2) **servizi "di punta" di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi il cui corrispettivo ammonti a quello complessivo indicato**, pari a 0,6 volte l'importo dei corrispettivi relativi al bene di maggior valore ricompreso nell'appalto e nello specifico:

Categoria e ID delle opere DM 2016	Corrispondenza I. 143/49	Grado di complessità (G)	Valore del corrispettivo per il servizio	Coeffic. tra 0,40 e 0,80	Importo complessivo minimo dei corrispettivi per i servizi di punta
S.03 Strutture	I/g	0,95	€ 128.938,00	0,6	€ 77.362,80
S.04 Strutture	IX/b	0,90	€ 44.182,00	0,6	€ 26.509,20
E.20 Edilizia	I/c	0,95	€ 39.444,00	0,6	€ 23.666,40

Per entrambe le tipologie di requisito la comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e **l'importo del servizio**.

Il concorrente deve correttamente compilare il DGUE nelle parti sopra specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi di architettura e ingegneria precedentemente svolti di modo che la Commissione preposta alle verifiche possa ricavare i dati necessari a confermare la presenza dei requisiti di qualificazione richiesti (categoria, specifica dei riferimenti relativi ai servizi precedentemente svolti, date di effettuazione, importo di riferimento).

N.B.

- *Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi posti a base di gara. Pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, potranno essere attestati servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto nelle Linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.5., a cui si rinvia;*
- *Ai sensi di quanto previsto nelle linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.4 si precisa che possono essere qualificati come servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche in assenza di progettazione;*
- *in relazione ai requisiti sopra enunciati, si specifica che, per quanto concerne la comprova del requisito relativo alla Categoria/Id di Opere S04 e/o S03, E20 parametrati all'importo del servizio secondo quanto sopra specificato, il concorrente dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione di servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 per l'importo del corrispettivo indicato;*
- *fatta salva la verifica delle condizioni elencate ai punti 1) ed 2) del presente paragrafo (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), è possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;*
- *Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;*
- *con riferimento alla figura del geologo, si precisa che lo stesso non concorre alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale; analogamente non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale i laboratori e i soggetti di cui all'art. 45 del Codice associati alla compagine del raggruppamento per l'espletamento delle sole indagini geologiche.*

10.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, il requisito relativo alla prestazione principale deve essere posseduto dall'operatore economico che esegue la medesima prestazione principale. I requisiti relativi alle prestazioni secondarie devono essere posseduti dagli operatori economici che eseguono dette distinte prestazioni secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al punto **10.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia, che svolga prestazioni concernenti servizi di ingegneria e architettura.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 10.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista di cui al punto 1 della struttura operativa richiesta al paragrafo 10.1 indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo alla **certificazione EGE nel settore civile** è posseduto dal professionista della struttura operativa di cui al punto n. 3 Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 ss.mm.ii., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia.

Il requisito relativo all'iscrizione all'**Albo dei geologi** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato al punto n. 2 come incaricato della relazione geologica.

Il requisito di cui al **punto 10.1 lett. c)** è posseduto dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove e delle indagini.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 8.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 10.3 punto 1)**, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Si specifica tuttavia che, fermo restando quanto precede, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, **non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante**. Ai fini dunque del requisito dell'elenco dei servizi di cui al punto 10.3 punto 1) è pertanto richiesto, un contributo da parte di ciascun

componente del raggruppamento, infatti, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria sia le mandanti contribuiscano a soddisfarlo in linea con la disciplina dei raggruppamenti orizzontali, secondo cui le prestazioni in capo agli operatori raggruppati sono omogenee e in ordine alle medesime tutti gli operatori sono solidalmente responsabili.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi, di cui al precedente **punto 10.3 punto 1)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 10.3 punto 2)**, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 10.3 punto 2)**, in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Per quanto concerne la figura del **geologo**, nella misura in cui venga associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 10.1 del presente disciplinare di gara. Qualora, nell'ambito del RTP, le indagini geologiche vengano assunte da soggetti di cui all'art. 45 del Codice detti soggetti dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Alla stregua, nella misura in cui il **laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001** sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere unicamente l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura nonché l'autorizzazione di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001

10.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al punto **10.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **10.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista di cui al punto 1 della struttura operativa richiesta al paragrafo 10.1, indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del

Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

11. AVVALIMENTO

Il concorrente, che partecipi come singolo o associato, potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 10.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria secondo quanto prescritto dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo punto 19.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. SUBAPPALTO

Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 co. 8 e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica.

Laddove si intenda ricorrere al cd. **subappalto necessario**, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.

Nell'ipotesi di **subappalto necessario**, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.

Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e, nell'ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.

Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle **prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, l'esecuzione delle stesse deve essere effettuata a cura di un Laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001**. L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice. Analogamente per quanto attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, ovvero essere anch'essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato nell'ambito della Parte IV lettera A punto 1 del DGUE, come meglio precisato nel par. 15.2. Resta inteso che,

con riguardo a tale prestazione, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

13. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 comma 1, è prevista la presentazione di una **garanzia fideiussoria**, di importo pari a **€ 10.315,14 (euro diecimilatrecentoquindici/14)** corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di **micro, piccoli e medi operatori economici**³ dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), e), f), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

³ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).:

- **Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 Milioni di EUR.**

- **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di EUR.**

- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.**

- **i liberi professionisti sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).**

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e corredata di documento di riconoscimento in corso di validità. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti**, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. con bonifico, da effettuare in favore di

Banca d'Italia – Tesoreria di Trento
IBAN: IT46Q0100003245211400000001

Nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. **cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di **26 caratteri**;
- II. **codice IPA 1XB6M9**, su un numero massimo di **6 caratteri**;
- III. **codice CIG**: su un numero massimo di **15 caratteri**;
- IV. **codice fiscale del depositante** su un numero massimo di **16 caratteri** (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore.

b. con assegno circolare intestato al Capo della Tesoreria dello Stato della Provincia di Trento; in tutti i casi da depositare presso i relativi uffici che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del "deposito provvisorio in contanti", di cui all'articolo 172 delle I.S.T..

In tal caso, l'operatore economico dovrà trasmettere tramite il Portale la ricevuta del deposito dell'assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.

c. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà allegare a portale, all'interno della Busta Amministrativa, in alternativa uno tra i seguenti documenti:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

- 7) essere sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. SOPRALLUOGO

È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso i Beni oggetto del servizio.

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il RUP, previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo e-mail alessandra.barone@agenziademanio.it entro e non oltre il giorno **12/09/2022 ore 12:00 dando specifica indicazione** del bene per il **quale l'operatore economico ha interesse ad effettuare la visita dei luoghi**, al fine di consentire una adeguata calendarizzazione delle attività relative ad una pluralità di beni dislocati in ambiti territoriali distinti ed in uso governativo a diverse Pubbliche Amministrazioni.

Si precisa inoltre che nelle predette richieste dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo e/o la visione della documentazione con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

In caso di partecipazione in RT, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori raggruppati/raggruppandi. In caso di consorzio di cui all'art. 46 co. 1 lett. f) del Codice, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico del consorzio ovvero delle eventuali consorziate esecutrici.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo ANAC dovuto avente un importo pari ad **€ 70,00**.

Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito alla presente gara è quello indicato nel presente Disciplinare. Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>.

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/10/2022, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica

quanto previsto al paragrafo 2.1.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

17. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**)

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “invio” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, **dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi**. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Si precisa che:

- per i concorrenti diversi dal professionista singolo, la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante ovvero da un procuratore di quest'ultimo di cui dovrà essere allegata la procura;
- per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente.

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione - All. I	Amministrativa
F24 attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
DGUE – All. II	Amministrativa
Dichiarazione integrativa al DGUE– All.III	Amministrativa
Patto di integrità – All. IV	Amministrativa
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All.V	Amministrativa
PASSOE	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno	Amministrativa
(eventuale) Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
(eventuale) Procure	Amministrativa
(eventuale) Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Amministrativa
(eventuale) Dichiarazione avalimento, contratto, PASSOE ausiliaria	Amministrativa
(eventuale) Documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa

19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24; il codice tributo per il pagamento è il **codice 1552**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti (mod. F24).

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

Nel caso di RT l'imposta di bollo è unica per l'intero RT.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**All. I** dovrà essere caricata a Sistema nell'apposita busta ed essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri⁴;

⁴ Qualora dall'atto di costituzione/Statuto dello **Studio associato/associazione professionale** si evinca che la legale rappresentanza dello Studio associato/associazione professionale è conferita agli associati in modo congiunto, la documentazione di gara deve essere

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega, se del caso,

- a) copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► **indicare**

- la **forma di partecipazione** alla gara tra quelle previste dall'art. 46 co. 1 del D.Lgs 50/2016 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, P.E.C., CF e partita IVA);
nonché
- (in caso di **consorzi stabili** di cui all'art. 46 co. 1 lett. f che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;
- (in caso di **RT sia costituiti che costituendi** di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016) la forma di raggruppamento adottata tra verticale, orizzontale o misto, la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché **le parti e le quote** del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- (in caso di **RT costituendi** di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► **e dichiarare:**

- a) (nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista) in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

sottoscritta da tutti gli associati. Diversamente, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individui il professionista deputato all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato/associazione professionale ovvero si specifichi che la rappresentanza nei confronti di terzi spetta disgiuntamente ad entrambi gli associati (cd. regime di amministrazione disgiuntiva), la documentazione verrà sottoscritta dal singolo associato munito dei relativi poteri.

n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) di essere in possesso dei titoli di studio, di tutte le abilitazioni e certificazioni di cui al precedente par. 10.1. “requisiti di idoneità – Struttura operativa minima”, necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, specificando i titoli di studio ed indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento, nonché le certificazioni possedute;

- b) *(nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo)* in ragione di quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 10.1. “requisiti di idoneità – Struttura operativa minima”, di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico e inoltre per ciascun professionista il titolo di studio, precisando l’indirizzo di laurea per i laureati in ingegneria e indicando, in ogni caso, per tutti i professionisti del gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e specificando per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore, nonché per ciascun componente del Gruppo di Lavoro la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara **N.B: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell’appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione;**
- c) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
- d) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- f) che l’offerta è valida e vincolante per 240 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- g) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di “accesso civico” ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett.a) del Codice. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto il concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (**AII/II**), di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i **dati** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione Parte II Sezione C "informazioni sull'affidamento sulla capacità dei soggetti" indicando la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nella Busta Amministrativa:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 19.3.1;
- 3) **l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui al paragrafo 27;**
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

N.B. Laddove si intenda ricorrere al **subappalto necessario** in relazione alle prestazioni di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, il concorrente dovrà, **pena**

l'esclusione della procedura, avere cura di dichiarare nel proprio DGUE che intende ricorrere al subappalto delle relative prestazioni ad un operatore qualificato, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Parte III (Sez. A-B-C-D) – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- A) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. **10.1** del presente disciplinare;
- B) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **10.2** del presente disciplinare;
- C) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **10.3** del presente disciplinare.

N.B.:

- avuto riguardo ai requisiti di cui al par. 10.3 punti 1) e 2) l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il **destinatario**, la **descrizione** del servizio, **l'importo dei servizi (i.e. corrispettivo dei servizi)** in base a quanto specificamente richiesto al par. 10.3 punti 1) e 2), la **data** di conferimento dell'incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della **categoria d'opera** cui appartengono ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016.
- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 **gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera**. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;
- ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria "edilizia" e "strutture" le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;
- i servizi di cui al par. 10.3 punti 1) e 2) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. decennio antecedente la data di pubblicazione del bando);
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

- la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati quale componente di un RTP deve essere limitata **pro quota** rispetto all'importo totale, secondo quanto specificato nelle Linee guida n. 1 nella parte IV punto 2.2.3.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante **firma digitale**, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

19.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente dovrà rendere una **dichiarazione integrativa (All. III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 co.3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) **oppure** la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 co.3⁵ del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare come modificato dal D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019:

- a) in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- b) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- c) in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri

⁵ Per ogni ulteriore chiarimento in merito all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali (art. 80 co. 1 e 3 del Codice) si rinvia al Comunicato dell'ANAC dell'08/11/2017 depositato il 14/11/2017.

degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;

d) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

e) in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale;

- II. *(ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE ed unicamente qualora l'operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali)* che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto e che l'estinzione si è perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (art.80, comma 4 del D.lgs. 50/2016);
- III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dal D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019 e poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017);
- IV. *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;

Ovvero

(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 4⁶ del Codice appalti;

- V. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016);

⁶ Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto.

- VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (*in particolare come modificato dalla L. 55/2019*) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- VIII. di rientrare in uno dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ovvero di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 (avuto riguardo alle prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione);
- IX. **(per i professionisti associati)**
- a) dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
- X. **(per le società di ingegneria)**
- a) il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico;
- b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. **N.B.** In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;
- XI. **(per le società di professionisti)**
- a) gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. **N.B.** in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE. Si precisa che le imprese ausiliarie dovranno renderla limitatamente ai nn. I, II, III, IV e V.

19.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 co. 17 della L. 190/2012, sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (**All. IV**);
- **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 29 del presente Disciplinare in materia di "*Trattamento dei dati personali*" (**All.V**). L'allegato in questione dovrà

essere presentato **da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie;**

- In caso di avvalimento: documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, tra cui il contratto di avvalimento conforme alle prescrizioni ivi previste.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati:

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

19.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 3) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA B – RISPOSTA TECNICA

Il concorrente deve, a **pena di esclusione** dalla gara, inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'*Offerta Tecnica*, inserendo a Sistema i documenti di seguito indicati, sottoscritti secondo le modalità previste al precedente punto 19.1 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Scheda A1 - servizio di valutazione della sicurezza strutturale - All. VI	Tecnica
Scheda A2 - servizio di rilievo in modalità BIM - All. VII	Tecnica
Scheda A3 - servizio di diagnosi energetica - All. VIII	Tecnica
Scheda B - Relazione metodologica – All. IX	Tecnica
Offerta di gestione informativa – All. X	Tecnica

- **Documenti “CRITERIO A” – PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO** (Schede A1, A2, A3 in allegato)

- **Documento “CRITERIO B” - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**
(scheda B ed OGI in allegato)

secondo quanto di seguito descritto.

“CRITERIO A” - PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO

I servizi presentati dal concorrente saranno quelli (eseguiti nell'intera vita professionale e conclusi nel periodo antecedente alla pubblicazione del bando) ritenuti affini al servizio della gara e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni simili e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente Disciplinare di Gara, tenendo conto dei criteri motivazionali di valutazione dell'offerta.

Dovranno essere prodotte le seguenti schede descrittive:

1) Scheda A1 – compilando l'All. VI, (costituita al massimo da **n. 2 facciate formato A4**, compilate con carattere Arial dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per **n. 1 incarico svolto per servizi di valutazione della sicurezza strutturale affine** a quello oggetto di gara, ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui alla presente procedura.

La scheda presentata, **dovrà** essere accompagnata da **massimo 2 elaborati in formato A3**, contenenti almeno una vista satellitare o aerea del bene ed almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene. Potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto.

2) Scheda A2 – compilando l'All. VII, (costituita al massimo da **n. 2 facciate formato A4**, compilate con carattere Arial dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per **n. 1 incarico svolto per servizi di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico, con restituzione in modalità BIM affine** a quello oggetto di gara, ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui alla presente procedura.

La scheda presentata, **dovrà** essere accompagnata da **massimo 2 elaborati in formato A3**, contenenti almeno una vista satellitare o aerea del bene ed almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene. Potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto.

3) Scheda A3 – compilando l'All. VIII, (costituita al massimo da **n. 2 facciate formato A4**, compilate con carattere Arial dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per **n. 1 incarico svolto per servizi di Diagnosi Energetica affine** a quello oggetto di gara, ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui alla presente procedura.

La scheda presentata, **dovrà** essere accompagnata da **massimo 2 elaborati in formato A3**, contenenti almeno una vista satellitare o aerea del bene ed almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene. Potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto.

N.B.

Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

Ai fini della redazione dell'offerta tecnica è richiesto ai concorrenti di attenersi ai modelli predisposti che riportano tutti gli elementi oggetto di valutazione. Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituiti, le schede dovranno essere sottoscritte da ciascun componente del raggruppamento. Nel caso di raggruppamenti e consorzi già costituiti, le schede dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale capogruppo dello Studio o dal Professionista.

“CRITERIO B” - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno produrre:

- 1) una relazione illustrativa, **compilando l'Al. IX**, denominata **“CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA”**, che sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni da affidare.

La relazione dovrà essere composta da 3 Sezioni (B1, B2 e B3) nelle quali il progettista dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto del presente criterio, in funzione dei criteri motivazionali successivamente descritti. La relazione dovrà essere redatta in **non più di 6 pagine** (una facciata equivale ad una pagina), **ognuna contenente massimo 63 righe su un formato ISO A4, compilate con carattere Arial dimensione 10 punti, interlinea singola, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 2 cm.**

La Relazione Tecnica potrà essere arricchita da foto, schemi, grafici, disegni, tabelle, diagrammi etc., che il concorrente ritenga utili a meglio descrivere le proprie metodologie. Il tutto nell'ambito del numero massimo consentito di pagine.

- 2) **“Offerta di gestione informativa” (oGI - BIMSO)** che contiene le specifiche informative del processo di gestione del modello BIM in risposta al Capitolato Informativo **“BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA** per la fase AS-IS; dovrà essere compilata a partire dal template **(Al.X)** messo a disposizione della stazione appaltante, senza modificarne la struttura, il formato e le dimensioni del carattere e la codifica dovrà attenersi esclusivamente a quella definita dalle Method Statement.

Il documento dovrà essere compilato in tutte le sue parti, per le informazioni di cui si dispone in sede di offerta, **per un solo bene e un solo fabbricato** ricompresi nella presente procedura per un **numero di pagine** (una facciata equivale ad una pagina) **massimo pari a 30, compresi eventuali allegati.**

Il concorrente dovrà fornire informazioni esaustive riguardo a:

- Processo Informativo del servizio;
- Contenuto informativo dei modelli;
- Strumenti informativi del concorrente.

NB:

- Ogni ulteriore documentazione prodotta o pagine eccedenti oltre a quelle richieste non sarà valutata dalla commissione di gara.
- A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione **“CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA”** di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto doirà essere unica e non dovrà superare il numero di facciate prescritte.
- Nel caso di RT o consorzi ordinari costituendi la relazione relativa al criterio B dovrà essere sottoscritte digitalmente, pena l'esclusione, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

- Nel caso di RT o consorzi ordinari costituiti la relazione relativa al criterio B dovrà essere sottoscritte digitalmente dal solo legale rappresentante della mandataria.
- Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta eventualmente coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che l'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La mancata indicazione di parti coperte da segreto non potrà essere eccepita dal concorrente quale divieto di divulgazione dell'informazione coperta da segreto.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'**Offerta economica** secondo la procedura e le modalità che seguono:

- invio attraverso l'inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche economiche dell'offerta richieste (compilazione della scheda di offerta); le caratteristiche economiche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà presentare a Sistema dopo averla:
 - i) scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii) sottoscritta digitalmente, secondo le modalità di cui al precedente articolo 19.1.

L'"Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- 1) **ribasso percentuale unico** riferito all'importo a base d'asta, previsto in caso di conseguimento del livello di conoscenza LC3 per tutti gli immobili indagati, al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri della sicurezza (importo da ribassare € 508.492,79). Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.

L'importo a base di gara rappresenta quindi il valore complessivo del corrispettivo stimato "a corpo" per l'espletamento di tutte le attività previste per le prestazioni oggetto dell'appalto, nell'ipotesi che venga conseguito per la verifica di vulnerabilità sismica il livello di conoscenza massimo LC3.

In relazione al ribasso percentuale unico offerto si precisa dunque che lo stesso sarà applicato al prezzo relativo al livello di conoscenza effettivamente conseguito, secondo gli importi previsti nell'Allegato C "IMPORTI POSTI A BASE DI GARA PER BENI E LOTTI" del Capitolato Tecnico Prestazionale.

- 2) i **costi della sicurezza**, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;

La Stazione Appaltante ha quantificato gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere **diverso da € 0, a pena di esclusione**, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta - commisurato all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto

dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).

- 3) i costi della manodopera**, già computati nell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;

La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è una propria quantificazione dei costi in questione, che - in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione - dovranno risultare conformi a quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; **l'importo indicato dovrà essere diverso da € 0, a pena di esclusione.**

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 19.1.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
a)	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Schede A1, A2, A3	Valutazione qualitativa	Pa = 30
b)	Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta	Scheda B, oGI	Valutazione qualitativa	Pb = 50
c)	Ribasso percentuale unico	Offerta economica	Valutazione quantitativa	Pd = 20
			TOTALE	100

Il servizio richiesto è caratterizzato da una considerevole complessità esecutiva sia per la multidisciplinarietà delle prestazioni necessarie al suo espletamento, sia in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera. Per tali motivi e nell'interesse a perseguire gli obiettivi fissati dalla Stazione Appaltante, si ritiene necessario considerare preponderanti nell'offerta economicamente più vantaggiosa i fattori strettamente correlati alla qualità del servizio (professionalità, esperienza e capacità tecnico-metodologiche offerte dal concorrente) rispetto allo sconto economico offerto.

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una **soglia di sbarramento**, che sarà applicata con riferimento all'offerta tecnica cumulativamente in merito al criterio A (Professionalità e Adeguatezza dell'offerta), B (Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta).

La soglia pari alla somma dei punteggi è fissata in **45**. Non superando la soglia, il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica e sarà escluso dalla gara.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 22.3.

22.1 Criteri di valutazione

Ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.1, la Commissione applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi di seguito riportati:

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-PESI	PESO MAX
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		
A.1	Servizio espletato in materia di analisi di vulnerabilità sismica	14	30
A.2	Servizio espletato in materia di rilievi da restituire in modalità BIM	8	
A.3	Servizio espletato in materia di diagnosi energetica	8	
B	CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA		
B.1	Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica e delle relative attività di caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e relative indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche	18	50
B.2	Criteri e metodologie utilizzate per effettuare la rilevazione dei dati geometrici, architettonici, tecnologici, impiantistici e strutturali e relativa restituzione in modalità BIM	12	
B.3	Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di Diagnosi Energetica	12	
oGI	Offerta di gestione informativa	8	

a) Professionalità e Adeguatezza dell'offerta: massimo 30 punti

La professionalità - adeguatezza dell'offerta (schede descrittive delle precedenti prestazioni professionali ed allegate schede A1, A2, A3) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, descrittiva di almeno 1 incarico per ciascun servizio, relativo a servizi espletati dal concorrente ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, secondo quanto stabilito al paragrafo Offerta Tecnica Busta "B" del presente documento e dal D.M. tariffe.

In linea generale saranno valutati positivamente e ritenuti più adeguati tutti i servizi che, a vario titolo e grado di approfondimento, denotino e mostrino l'applicazione di soluzioni in linea con gli obiettivi specifici della Stazione Appaltante. Ai fini dell'individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue:

SUB - CRITERIO		SUB-PESO	SUB-CRITERIO MOTIVAZIONALE	PESO MAX
A.1	Servizio espletato in materia di analisi di vulnerabilità sismica	14	<p>In riferimento alle verifiche di vulnerabilità sismica, il servizio svolto dal concorrente e descritto nella scheda, dovrà essere relativo ad edifici affini per caratteristiche e consistenza preferibilmente pari a circa 10.000 mq, in relazione all'edificio più grande oggetto di affidamento. Saranno valutate in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispondenza del servizio agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista tecnologico, funzionale e metodologico; - Rispondenza del servizio agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista dell'analisi strutturale e valutazione del rischio sismico; - Grado di complessità e capacità dell'operatore di svolgere la prestazione sotto il profilo tecnico; - Grado di pertinenza in termini di processo BIM; saranno valutate esperienze pregresse eseguite con metodologia BIM, i livelli di definizione raggiunti e il modello del flusso informativo. 	30
A.2	Servizio espletato in materia di rilievi da restituire in modalità BIM	8	<p>In riferimento agli incarichi di rilievi effettuati e restituiti in BIM, il servizio svolto dal concorrente e descritto nella relativa scheda dovrà essere relativo ad edifici affini per caratteristiche e consistenza preferibilmente pari a circa 10.000 mq in relazione all'edificio più grande oggetto di affidamento. Saranno valutate in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista metodologico; - Grado di pertinenza in termini di processo BIM; risultando apprezzabile i livelli di definizione raggiunti e il modello del flusso informativo 	
A.3	Servizio espletato in materia di diagnosi energetica	8	<p>In riferimento agli incarichi di diagnosi energetica, il servizio svolto dal concorrente e descritto nella relativa scheda dovrà essere relativo ad edifici affini per caratteristiche e consistenza preferibilmente pari a circa 10.000 mq in relazione all'edificio più grande oggetto di affidamento. Saranno valutate in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista metodologico; - Servizi eseguiti che abbiano individuato interventi di miglioramento della prestazione energetica con il più alto rapporto costi/benefici possibile secondo gli standard identificati nella diagnosi stessa. 	

b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta: massimo 50 punti

Con riferimento al criterio tecnico metodologico sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione e l'offerta di gestione informativa dimostrino che la concezione progettuale e la struttura tecnico - organizzativa prevista nell'offerta, siano coerenti fra loro e, pertanto, offrano una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

In particolare, ai fini dell'individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue:

SUB- CRITERIO		SUB- PESO	SUB-CRITERIO MOTIVAZIONALE	PESO MAX
B.1	<p>Criteria e metodologie per lo svolgimento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica e delle relative attività di caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e relative indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche</p>	18	<p>I Professionisti indicheranno l'approccio che intenderanno utilizzare per la caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali, il tipo di attrezzature che impiegheranno. Sarà cura dei Professionisti indicare nel dettaglio tutte le indagini diagnostiche che si intende eseguire, i mezzi che si impiegheranno per il rilievo dei dettagli strutturali e la caratterizzazione dei materiali, oltre la descrizione specifica delle relative attrezzature da impiegare. I professionisti indicheranno le metodologie e le strumentazioni che verranno utilizzate: in particolare illustreranno quali criteri metodologici adotteranno e il tipo di strumentazione che si utilizzerà per analizzare e graficizzare l'eventuale stato di degrado superficiale e/o strutturale del manufatto, nonché gli eventuali sondaggi che si porteranno a termine per valutare le effettive capacità portanti residue dell'edificio sulle quali si baseranno le ipotesi progettuali. Si dovrà indicare se e in che modo la metodologia e/o le azioni intraprese sono di tipo innovativo, poco invasivo, affidabile, di alta precisione, nonché la garanzia di risultato che sarà restituita da tali prestazioni.</p> <p>Dovrà essere illustrato il tipo di ricerca che si intende effettuare per approfondire le conoscenze specifiche sulla storia dei luoghi anche tramite l'analisi di strutture similari o conoscitive condotte sul territorio o sul costruito. Si dovrà definire il tipo di azioni da intraprendere per la riduzione della vulnerabilità dell'esposizione facendo anche riferimento all'imprevedibilità sismica.</p> <p>Saranno in particolare valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispondenza della relazione alle problematiche specifiche degli edifici oggetto di appalto; - precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio; - adeguatezza dei profili in relazione alla qualifica professionale ed al ruolo ricoperto nell'ambito della struttura⁷ tecnico-organizzativa dedicata 	50

⁷ La dotazione minima della struttura organizzativa deputata all'espletamento del servizio deve comunque essere costituita dalle professionalità di cui al Gruppo di lavoro prevista al par.10.1) del disciplinare ed attestata nella domanda di partecipazione.

			all'espletamento del servizio e la cui dotazione minima è indicata nella domanda di partecipazione, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto. La struttura operativa minima del gruppo di lavoro descritto dovrà coincidere con la struttura operativa minima contenuta nella domanda di partecipazione.
B.2	<p>Criteria e metodologie utilizzate per effettuare la rilevazione dei dati geometrici, architettonici, tecnologici, impiantistici e strutturali e relativa restituzione in modalità BIM</p>	12	<p>I Professionisti dovranno relazionare circa la metodologia di rilevazione e restituzione dei dati relativi al fabbricato, specificandone fasi e strumenti hardware e software, nell'ottica della corretta restituzione in BIM.</p> <p>Saranno positivamente valutati l'uso di hardware e software rispondenti a caratteristiche di innovatività ed attualità.</p> <p>Inoltre, saranno in particolare valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispondenza della relazione alle caratteristiche specifiche degli edifici oggetto di appalto; - Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio; - Criteri metodologici per gestione informativa del rilievo.
B.3	<p>Criteria e metodologie per lo svolgimento del servizio di Diagnosi Energetica</p>	12	<p>I professionisti indicheranno l'approccio metodologico che intendono utilizzare per il rilievo delle caratteristiche termofisiche dell'involucro, nonché per la restituzione delle attività svolte. Sarà cura degli operatori economici indicare nel dettaglio tutte le indagini che si andranno ad eseguire, i mezzi che saranno impiegati per il rilievo dei dati energetici, oltre alla descrizione specifica delle relative attrezzature e software che impiegheranno. Inoltre, gli operatori economici specificheranno i metodi di analisi che intenderanno adottare per l'Audit energetico ed i criteri delle scelte delle alternative progettuali con le quali sarà possibile migliorare le prestazioni energetiche sul patrimonio tutelato. Dovrà essere illustrato altresì il tipo di ricerca che verrà condotta per acquisire le conoscenze specifiche sull'immobile, compresa quella storico/artistica.</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte che tengano conto delle caratteristiche specifiche del Patrimonio tutelato ed in generale che presentino caratteristiche di innovatività e garantiscano l'affidabilità dei dati rilevati.</p> <p>Inoltre, saranno in particolare valutati:</p>

			- Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio.
oGI	Offerta di gestione informativa	8	<p>Il concorrente dovrà compilare il template messo a disposizione dalla stazione appaltante relativamente ad un solo bene e un fabbricato oggetto di affidamento, in risposta alle Specifiche metodologiche – BIMSM ed alle Linee guida per la produzione informativa - BIMMS. In particolare saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rispetto della codifica e delle indicazioni dei capitoli BIM - la struttura del gruppo di lavoro, esperienze pregresse, certificazioni rilasciate da organismi accreditati; - procedure di modellazione, coordinamento e di verifica previste; - hardware e software adeguati alle attività da svolgere

c) Ribasso percentuale unico: massimo 20 punti

Ribasso percentuale unico che il concorrente è disposto a praticare sull'importo a base d'asta al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Si tratta di un criterio volto a favorire l'offerta più conveniente per la stazione appaltante, da un punto di vista meramente economico.

Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto.

Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l'esclusione del concorrente. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali.

22.2 Metodo per l'attribuzione dei punteggi

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i -esimo;
- i è l'offerta i -esima;
- A_i , B_i , C_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i -esimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- P_a , P_b , P_c sono i fattori ponderali di cui alla precedente tabella;

22.3 Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte

I coefficienti A_i - B_i relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a), b) della precedente tabella, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari; quindi i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2, secondo il seguente elenco, utilizzando eventualmente anche valori intermedi:

- 0,00 corrisponde a nullo/non valutabile;
- il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a insufficiente/irrelevante: la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a mediocre – la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a sufficiente – la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;
- il coefficiente da 0,61 a 0,80 corrisponde a buono – la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
- il coefficiente da 0,81 a 1,00 corrisponde a ottimo – la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento del servizio.

Ciascun componente della commissione attribuirà un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun sub-criterio indicato nella Tabella CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE sopra riportata.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale, arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza rimodulati tutti gli altri coefficienti.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Per il criterio A:

$$a_i = \sum_k^m (F_k \cdot a_{i,k})$$

dove:

- a_i è il punteggio dell' i -esimo concorrente per il criterio di valutazione A;
- m è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione A;
- F_k è il sub-peso del k -esimo sub-criterio di valutazione;
- $a_{i,k}$ è il coefficiente attribuito all' i -esimo concorrente per il k -esimo sub-criterio di valutazione;

e per il criterio B:

$$b_i = \sum_l^n (F_l \cdot b_{j,l})$$

dove:

- b_j è il punteggio del j -esimo concorrente per il criterio di valutazione B;
- n è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione B;

- FI è il sub-peso dell'1-esimo sub-criterio di valutazione;
- $b_{j,l}$ è il coefficiente attribuito al j-esimo concorrente per l'1-esimo sub-criterio di valutazione.

22.4 Formule per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa

Ai fini della determinazione del coefficiente C_i relativi all'elemento di valutazione c) della tabella dei criteri di valutazione, verrà utilizzata la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } O_i \leq O_{\text{soglia}}) = X \cdot O_i / O_{\text{soglia}}$$
$$C_i \text{ (per } O_i > O_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(O_i - O_{\text{soglia}}) / (O_{\text{max}} - O_{\text{soglia}})]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- O_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- O_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- X = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)
- O_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine di scadenza delle offerte, sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, in conformità all'art. 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee Guida Anac n. 3 del 26 ottobre 2016). La stessa può di regola, lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno **07/10/2022**, alle **ore 10.00**.

Le successive sedute pubbliche telematiche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso "Area comunicazioni" ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (ed alle successive sedute pubbliche telematiche di apertura delle offerte tecniche ed economiche nei giorni e negli orari che saranno comunicati) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Nel corso della prima seduta pubblica telematica, il Seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il Seggio di gara procederà, attraverso il Sistema, all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte tecniche* e le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio, né alla Commissione di gara, né alla Stazione Appaltante né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* ed il Seggio, deputato all'esame della documentazione amministrativa, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente massimo dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta che il Seggio di gara avrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando

e nel presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al presente disciplinare.

Effettuata la riparametrazione la commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi alla Stazione Appaltante che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica telematica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica telematica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo sull'aggiudicazione dell'appalto.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se del caso con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia) ferma restando la possibilità di procedere alla stipula del contratto sulla base dell'informativa liberatoria provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"). Qualora la stazione

appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula dovrà aver luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto verrà stipulato conformemente a quanto prescritto all'art. 32, comma 14, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice e secondo anche quanto precisato nel Capitolato in tema di polizze a carico dell'aggiudicatario.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per quanto concerne le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura, la Stazione Appaltante, su espressa richiesta dell'aggiudicatario, ne consentirà il

rimborso rateizzato nel limite dei sessanta giorni di cui all'art. 216 comma 11 del codice e del decreto del MIT del 2/12/2016.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di esecuzione del contratto. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (Allegato **Informativa trattamento dati personali – All.V**).


In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente allegnerà un'unica "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679", munita delle sottoscrizioni digitali di tutti i componenti del RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi e dal Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e smi (GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il diritto di accesso civico in conformità a quanto prescritto nel D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. L'indirizzo a cui inviare l'istanza di accesso è dre_trentinoaltoadige@pce.agenziademanio.it.

Il Direttore Regionale

Sebastiano Cajza



Allegati:

- I. *Modello domanda di partecipazione;*
- II. *DGUE;*
- III. *Dichiarazione integrativa;*
- IV. *Patto d'integrità;*
- V. *Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679;*
- VI. *Format – scheda A1;*
- VII. *Format – scheda A2;*
- VIII. *Format – scheda A3;*
- IX. *Format – scheda B;*
- X. *Format – oGI;*
- XI. *Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;*
- XII. *Manuale d'uso per la partecipazione a gare in ASP.*